

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2309 del 19/05/2020
Oggetto	R.R. N. 41/2001. PROC. MO19A0003. VICAL S.R.L. CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA MEDIANTE UN POZZO IN SUBALVEO DEL FIUME PANARO IN COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO (MO), CON OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE, AD USO INDUSTRIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2363 del 18/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno diciannove MAGGIO 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: R.R. N. 41/2001. PROC. MO19A0003. VICAL S.R.L. CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA MEDIANTE UN POZZO IN SUBALVEO DEL FIUME PANARO IN COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO (MO), CON OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE, AD USO INDUSTRIALE.

Visti:

- il R.D. n. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la Legge n. 241/1990 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il D.Lgs n. 112/1998, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la L.R. n. 3/1999, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- il R.R. n. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- il R.R. n. 4/2005 (Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque);
- il D.Lgs. n.152/2006 e s.m. e i. (Norme in materia ambientale);
- il D.Lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- la D.G.R. n. 787/2014 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico-art. n. 41/2001);
- la L.R. n. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- la L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la D.G.R. n. 65/2015 (Canoni e spese di istruttoria per le derivazioni di acqua pubblica);
- le D.G.R. n. 1781/2015, n. 2067/2015 e n. 1195/2016 (in merito all'impatto del prelievo);

Preso atto che la Ditta Vical S.r.l., C.F. 03520020367:

- con domanda, assunta al protocollo del SAC di Modena con n. PG/2019/19091 del 05/02/2019, ha chiesto la concessione per la derivazione di acqua pubblica da un pozzo in subalveo, ubicato in destra idraulica del Fiume Panaro, in località Formica del comune di Savignano sul Panaro (MO), ad uso industriale, a cui è stato assegnato il codice di procedimento MO19A0003;

- con nota, acquisita agli atti con protocollo n. PG/2019/30649 del 25/02/2019, ha dichiarato di derivare con continuità acqua pubblica dal suddetto pozzo in subalveo dal 10/07/2018, pur in assenza di titolo concessorio;

Esaminata la documentazione presentata a corredo dell'istanza di concessione, da cui si evince che la derivazione richiesta presenta le seguenti caratteristiche:

- opera di presa: pozzo in subalveo;

- corpo idrico: fiume Panaro;

- ubicazione punto di presa: foglio 18 fronte mappale 30 del comune di Savignano sul Panaro (MO), in località Formica;

- coordinate UTM* X: 659.774, Y: 926.664;

- portata media di esercizio pari a 5 l/s e massima pari a 10 l/s;

- volume massimo del prelievo: 2.900 mc/anno;

- destinazione d'uso: industriale per la produzione di calcestruzzo preconfezionato e per il lavaggio degli autoveicoli (betoniere mobili per il trasporto in cantiere);

Accertato che tale derivazione comporta l'occupazione di area demaniale di pertinenza del fiume Panaro per un tratto lungo circa 42 m, identificabile catastalmente al foglio 18 fronte mappale 30 del medesimo comune, mediante una condotta di adduzione interrata in HDPE, dal diametro di 93 mm;

Dato atto dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 149 del 13/05/2020, senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

Acquisiti, in sede della Conferenza di servizi in forma semplificata e asincrona (art. 14-bis della L. n. 241/90), indetta da questo Servizio con nota protocollo n. PG/2019/33042 del 28/02/2019, i seguenti contributi:

- con nota assunta al protocollo n. PG/2019/39355 del 11/03/2019, il parere favorevole della Provincia di Modena relativamente alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa idrica con le disposizioni dei Piani di livello provinciale e in rapporto alle proprie competenze;

- con nota assunta al protocollo n. PG/2020/30923 del 26/02/2020, il nulla osta idraulico del Servizio coordinamento programmi speciali e presidi di competenza – Ambito operativo di Modena, allegato alla presente determinazione come atto endoprocedimentale dell'istruttoria e contenente le prescrizioni e le condizioni a cui il Concessionario si deve attenere scrupolosamente per tutta la durata della concessione;

Accertato che nelle vicinanze del punto di prelievo della richiesta di concessione non risultano esserci fonti alternative utili a soddisfare il bisogno idrico del Richiedente;

Considerato:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, R.D. n. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12 del R.R. n. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;

- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "Direttiva Derivazioni" (delib. n. 8/2015, aggiornata dalla delib. n. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "Metodo Era", definiti dalla medesima direttiva;

- che in base alla valutazione ex ante condotta con il "metodo Era", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "Attrazione", definiti dalla medesima direttiva;

Accertato che in data 13/05/2020 la Ditta Vical S.r.l. ha versato i seguenti importi:

- € 1.502,00 per le annualità pregresse della derivazione (dal 10/07/2018 al 31/12/2019), comprensivi degli indennizzi per l'utilizzo senza titolo del demanio idrico calcolati fino al 05/02/2019, ai sensi dell'art. 51 della L.R. n. 24/2009 e s.m.i., e degli interessi legali maturati;

- € 749,17 per il canone dell'anno 2020;

- € 749,17 per il deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione;

Ritenuto che il deflusso minimo vitale (DMV) da rilasciare a valle della sezione di prelievo è di 1,18 mc/s nel periodo estivo (dal 1° maggio al 30 settembre) e di 1,73 mc/s nel periodo invernale (dal 1° ottobre al 30 aprile);

Ritenuto, inoltre che, sulla base dell'istruttoria svolta, la concessione possa essere rilasciata fino alla data del 31 dicembre 2029, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare e nel nulla osta idraulico, allegati al presente atto;

Dato atto che:

– il Responsabile del procedimento è il Geom. Raffaele Giannini, Responsabile dell'Unità Demanio Acque del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n.472 a Modena;

– il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n. 472 a Modena;

– le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Per quanto precede,

IL DIRIGENTE DETERMINA

1. di assentire, fatto salvi i diritti dei terzi, alla Ditta Vical S.r.l., C.F. 03520020367, la concessione per la derivazione di acqua pubblica da un pozzo in subalveo, ubicato in destra idraulica del Fiume Panaro, in area iddenticabile catastalmente al foglio 18 fronte mappale 30 del comune di Savignano sul Panaro (MO), in località Formica, ad uso industriale, caratterizzata da una portata di esercizio media di 5 l/s e massima di 10 l/s per un volume complessivo annuo di prelievo pari a 2.900 mc, con occupazione di area demaniale, codice di procedimento MO19A0003;

2. di approvare il disciplinare di concessione, parte integrante della presente determinazione, quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti di questo Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal Concessionario in data 10/05/2020, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa e delle occupazioni di aree demaniali annesse;

3. di disporre che il Concessionario dovrà attenersi scrupolosamente alle condizioni e prescrizioni del suddetto disciplinare e del nulla osta idraulico, rilasciato dal Servizio coordinamento programmi speciali e presidi di competenza – Ambito operativo di Modena, allegato alla presente determinazione come atto endoprocedimentale dell'istruttoria;

4. di stabilire che la concessione, ai sensi della D.G.R. n. 787/2014, è valida fino al 31 dicembre 2029;

5. di dare atto che il Concessionario è tenuto al versamento dei canoni annuali di concessione, nella misura indicata e secondo le modalità riportate nel disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto;

6. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. n. 486/2017;

8. di dare inoltre atto che per tutelare la risorsa idrica, questo Servizio ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, D.lgs. n. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. n. 41/2001;

9. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di A.R.P.A.E.;

10. di dare atto che il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

11. di dare conto che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne sarà consegnata al concessionario una copia, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

12. di notificare il presente atto alla Ditta Vical S.r.l., C.F. 03520020367, tramite PEC;

13. di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Barbara Villani

(originale firmato digitalmente)

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata alla Ditta Vical S.r.l., C.F. 03520020367, con sede legale in via Cassino n. 96 del comune di Savignano sul Panaro (MO), per il prelievo di acqua pubblica da un pozzo in subalveo del fiume Panaro – codice di procedimento MO19A0003.

ARTICOLO 1

DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

L'opera di presa è costituita da un pozzo in subalveo, realizzato con elementi cilindrici in cemento armato, avente un diametro interno di 100 cm e una profondità di 15 metri, ubicato in destra idraulica del Fiume Panaro, in area identificata catastalmente al foglio 18 fronte mappale 30 del comune di Savignano sul Panaro (MO), in località Formica, coordinate UTM* X: 659.774, Y: 926.664.

All'interno del pozzo è posizionata una pompa sommersa con le seguenti caratteristiche:

- portata massima di 42,3 l/s;
- potenza di 7,5 kW;
- prevalenza di 28 m;
- diametro del tubo di mandata pari a 80 mm.

Da un pozzetto, contenente gli organi di manovra e posto al lato del pozzo in subalveo, l'acqua derivata viene convogliata mediante una condotta interrata in HDPE, con diametro di 93 mm e lunghezza di circa 65 m, all'impianto per il confezionamento di calcestruzzo, situato in area di proprietà della Ditta concessionaria.

Il tracciato della condotta percorre area demaniale per un tratto di circa 42 m, identificabile catastalmente al foglio 18 mappale e fronte mappale 30 del comune di Savignano sul Panaro (MO).

ARTICOLO 2

QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. Il prelievo della risorsa idrica è stabilito nel limite di portata media di esercizio pari a 5 l/s e massima pari a 10 l/s.
2. Il quantitativo massimo di prelievo dell'utenza è di 2.900 mc/anno.
3. L'acqua derivata è utilizzata ad uso industriale per la produzione di calcestruzzo preconfezionato e per il lavaggio delle attrezzature (betoniere per il trasporto in cantiere).
4. Il corpo idrico interessato dalla derivazione è il fiume Panaro.

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È ASSOGGETTATA LA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 95 comma 3) del D. Lgs. n. 152/06, il Concessionario, a sua cura e spese, dovrà provvedere all'installazione ed alla manutenzione in regolare stato di funzionamento di un idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, che dovranno essere comunicati, **entro il 31 gennaio di ogni anno**, alle seguenti

Amministrazioni:

- ARPAE – SAC di MODENA – Via Giardini n.472/L, 41124 Modena – PEC: aoomo@cert.arpa.emr.it;
- REGIONE EMILIA ROMAGNA – Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici – Via della Fiera n.8, 40127 Bologna – PEC: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it;
- AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO – Strada Garibaldi n.75, 43121 Parma – PEC: protocollo@postacert.adbpo.it.

Il Concessionario, inoltre, ai sensi della D.G.R. n. 2254 del 21.12.2016, è tenuto a:

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

Il mancato rispetto all'obbligo d'installazione di idoneo strumento di misura è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001.

2. Cartello identificativo – Il Concessionario è tenuto a mantenere in prossimità dell'opera di presa o, se questa è ubicata all'aperto, in un luogo protetto, nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il Concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.

3. Deflusso minimo vitale – Il deflusso minimo vitale da rilasciare a valle della sezione di prelievo è di **1,18 mc/s** nel periodo estivo (dal 1° maggio al 30 settembre) e di **1,73 mc/s** nel periodo invernale (dal 1° ottobre al 30 aprile).

La portata così definita dovrà defluire in modo da assicurare la continuità del flusso idrico nel fiume Panaro.

Nei periodi di magra, il Concessionario è tenuto a verificare la portata presente nell'alveo del corso d'acqua a valle dell'opera di presa, e a sospendere il prelievo ogni qualvolta accerti, o venga accertato dall'autorità preposta, che tale portata è inferiore a quella calcolata necessaria per il mantenimento in alveo del minimo deflusso vitale.

Il valore del DMV da lasciar defluire in alveo come determinato, potrà essere ulteriormente aumentato qualora la portata concessa pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corso d'acqua interessato, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni frangente.

Il concessionario è tenuto a comunicare al Servizio concedente gli accorgimenti adottati per mantenere il prelievo a valori inferiori o uguali alla portata massima derivabile.

4. Condizioni particolari della concessione - Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle prescrizioni

dettate dal nulla osta idraulico, rilasciato dal Servizio coordinamento programmi speciali e presidi di competenza – Ambito operativo di Modena, protocollo n. PG/2020/30923 del 26/02/2020, allegato al provvedimento di concessione come atto endoprocedimentale dell'istruttoria.

5. Verifica di congruità agli obiettivi di qualità per tutti i corpi idrici – La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle attrezzature, anche mobili, connesse alla derivazione, nonché della loro manutenzione e sicurezza, affinché risultino innocue ai terzi.

6. Variazioni – Il Concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.

7. Subconcessione – Il Concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.

8. Cambio di titolarità – Il Concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

9. Sospensioni del prelievo – Il Concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque superficiali. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.

10. Cessazione dell'utenza – In caso di cessazione dell'utenza, il Concessionario è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del Concessionario.

ARTICOLO 4

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2029**, fatto salvo il diritto del Concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.

2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il Concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo.

3. Il Concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.

4. Il Concessionario che non intende procedere al rinnovo della concessione, come in caso di rinuncia, è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. n. 41/2001.

ARTICOLO 5

REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 22, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il Concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.

3. Alla cessazione dell'utenza, il Concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. n. 41/2001.

4. Nel caso in cui il Concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del Concessionario.

ARTICOLO 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. L'importo del canone per l'anno 2020, da versare prima del ritiro del provvedimento di concessione, è di € **749,17**, di cui € 595,55 dovuti per la derivazione di acqua pubblica superficiale ad uso industriale e € 153,62 imputabili all'occupazione di area demaniale con la condotta di adduzione dell'acqua derivata per un tratto di 42 m.

2. Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa, con decorrenza dal 01 gennaio di ogni anno, il Concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione, aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

3. Il Concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia – Romagna entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. In mancanza del pagamento del canone annuale entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico;

5. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ARTICOLO 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è di € 749,17.

2. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione, su istanza del Concessionario, qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto concessorio.

3. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art.11 del T.U. n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ARTICOLO 8

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

2. È ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.